



Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

Newsletter

**20 maggio
2018**

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD

IN QUESTO NUMERO

- ❖ Brevi appunti sul nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali e la sua applicazione negli enti locali
- ❖ Le spese per missione, se attinenti all'attività istituzionale, non comportano danno erariale qualora siano iscritte nei capitoli di bilancio sbagliati
- ❖ Bando per la concessione di contributi a favore dell'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva della Regione Veneto
- ❖ Bando per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva di atleti con disabilità della Regione Veneto

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo
Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166
www.conord.org conord@conord.org

Brevi appunti sul nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali e la sua applicazione negli enti locali

Il 25 maggio p.v. diverrà immediatamente applicabile il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), il cui fine primario è quello di rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini europei, anche alla luce delle nuove esigenze di tutela sopravvenute alla precedente direttiva del 1995 sulla protezione dei dati.

I principi della nuova disciplina europea sono stati recepiti dall'Italia con la legge 21 novembre 2017 n. 163, con la quale sono state attribuite diverse deleghe al Governo per adottare, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più provvedimenti finalizzati ad adeguare la disciplina nazionale al predetto regolamento.

Nonostante, però, tali provvedimenti attuativi non siano ancora stati approvati, i Comuni e le Province dovranno già attrezzarsi per applicare correttamente il cd. Regolamento Generale Protezione Dati.

Tra le molte novità di rilievo, per gli enti locali, si ritiene utile segnalare:

- la previsione di una responsabilità diretta del titolare del trattamento dei dati personali, il quale dovrà essere in grado di provare l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte relativamente al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento potrà essere il Sindaco o suo delegato, e dovrà garantire il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza;
- l'istituzione della nuova, ed obbligatoria, figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD o RDO), il cui compito è quello di fornire un supporto tecnico all'interno dell'ente per assicurare

una gestione corretta dei dati personali. Tale figura – è opportuno chiarire – ben potrà essere individuata tra il personale dipendente in organico, laddove si disponga di risorse professionali idonee all'incarico (non sono previste comunque, al momento, particolari abilitazioni per poterlo svolgere, ma è necessaria una conoscenza dettagliata della normativa e della prassi applicativa in materia di protezione dei dati) oppure è possibile procedere, laddove ve ne siano le condizioni, a un affidamento all'esterno in base a un contratto di servizi. Nulla vieta, per i Comuni di minore dimensione demografica, di gestire in forma associata la funzione relativa al RPD, con le modalità previste dal TUEL;

- l'introduzione di un Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'Ente. Il Registro dovrà contenere tutti i dati e le informazioni previste dal Regolamento europeo;
- per le ipotesi di trattamento dati in cui può prospettarsi un rischio più elevato di pregiudizio per i diritti e le libertà delle persone fisiche viene imposto l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Entro il 25 maggio dovrà pertanto darsi corso ai primi adempimenti, ossia: una prima mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali, rilevare eventuali criticità ed assumere azioni volte a migliorare il trattamento dei dati; la nomina del Responsabile Protezione Dati; l'adozione del Registro dei trattamenti di dati personali e del Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento, secondo i contenuti previsti specificamente dal Regolamento.

Le spese per missione, se attinenti all'attività istituzionale, non comportano danno erariale qualora siano iscritte nei capitoli di bilancio sbagliati

I danni erariali possono essere generati solamente nel caso in cui vi siano delle spese per missioni dei componenti del consiglio provinciale non riconducibili all'attività istituzionale, mentre invece la loro non corretta imputazione contabile non basta da sola a far nascere la responsabilità amministrativa del Presidente che le abbia autorizzate per i consiglieri stessi. Questi principi sono stati esplicitati nella sentenza numero 92/2018 della Corte d'Appello siciliana, che annulla la condanna erariale comminata in primo grado al Presidente.

La vicenda nasce dall'autorizzazione data dal Presidente di un consiglio provinciale ai consiglieri di effettuare missioni esterne per partecipare ad eventi e manifestazioni, come mostre, fiere, convegni di studio, riunioni tra amministratori di enti locali, eccetera. Per i giudici di primo grado, che avevano condannato il Presidente per danno erariale causato da colpa grave, l'illecito derivava dal fatto di aver permesso che le suddette spese per missioni autorizzate rientrassero all'interno dei fondi di funzionamento degli organismi consiliari invece che nei capitoli di spesa afferenti le singole iniziative autorizzate volta per volta. La colpa del Presidente sarebbe stata la mancata verifica e vigilanza sul fatto che le spese fossero erroneamente imputate nel capitolo di spesa relativo al funzionamento degli organi istituzionali, in contrasto con le finalità proprie delle spese, mentre la corretta contabilizzazione sarebbe dovuta essere nei bilanci delle commissioni consiliari permanenti sulla base delle materie a cui gli eventi e di conseguenza le spese erano riconducibili.

Il Presidente condannato ha proposto appello contro la sentenza di primo grado

sulla base del fatto che i giudici avevano comunque riconosciuto che gli eventi, per i quali venivano autorizzate le missioni con relative spese, non esulavano dagli scopi istituzionali della Provincia; inoltre, la contabilizzazione delle spese non era compito dell'organo politico, ma del funzionario amministrativo che aveva il compito di verificare la pertinenza della spesa rispetto al capitolo di imputazione. Al contrario di quanto sancito in sentenza, il Presidente aveva sempre curato tutti gli aspetti sostanziali e formali delle missioni, più che la contabilizzazione, infatti ogni consigliere doveva produrre prima della missione un'apposita richiesta corredata dalla dichiarazione che la sua partecipazione ad eventi o manifestazioni era attinente a settori di attività legate alle funzioni istituzionali della Provincia, alle quali partecipava come membro della commissione permanente competente per la materia specifica, oppure come rappresentante del suo gruppo politico.

Le deduzioni del Presidente sono state condivise dai giudici di appello, che hanno rilevato come una volta esclusa la non attinenza delle spese per missioni con l'attività dell'ente, non ha alcuna rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'imputato il fatto che un funzionario avesse contabilizzato le spese in un fondo piuttosto che in un altro.

Bando per la concessione di contributi a favore dell'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva della Regione Veneto

Il presente bando è attuato in coerenza con:

- la Legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", artt. 10 e 12;
- la DCR n. 7 del 9 febbraio 2017 di approvazione del "Piano pluriennale per lo

sport 2016-2018”;

- la DGR n. 588 del 30 aprile 2018 di approvazione del “Piano esecutivo annuale per lo sport 2018”.

Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere la divulgazione della cultura dell’attività motoria fra le persone, al fine di migliorare gli stili di vita e di promuovere valori quali: il senso di appartenenza, il relazionarsi con gli altri, la condivisione, il successo e la realizzazione personale. L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di ridurre la sedentarietà, nelle varie fasce di età a rischio ed in particolare fra i giovani dove sono in continuo aumento nove forme di socialità e socializzazione (social network) in cui la vita reale si confonde sempre più spesso con la vita virtuale. Essendo stato, inoltre, stimato che la sedentarietà è in grado di ridurre l’aspettativa di vita, si intende attraverso il presente Bando sostenere lo sport di base al fine di aumentare il numero di persone che praticano attività motoria in modo organizzato e con regolarità. A tal fine, come stabilito dal vigente Piano esecutivo annuale per lo sport, si prevede la promozione della pratica sportiva attraverso il sostegno ai corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, ivi comprese le attività organizzate in spazi urbani, parchi e spazi verdi disciplinate dall’art. 5 della L.R. n. 8/2015, rivolte alla popolazione.

Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente bando ammontano ad Euro 200.000,00.

Al fine di soddisfare, nei limiti delle risorse disponibili, l’intero territorio regionale, il finanziamento a disposizione viene preliminarmente ripartito a livello provinciale, in misura proporzionale all’estensione territoriale ed alla popolazione residente secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 4362 del 30 dicembre 2005, come di seguito indicato:

BELLUNO	(10,53%)	Euro	21.060,00
VERONA	(16,28%)	Euro	32.560,00
VICENZA	(15,81%)	Euro	31.620,00
TREVISO	(15,72%)	Euro	31.440,00
VENEZIA	(15,79%)	Euro	31.580,00
PADOVA	(16,06%)	Euro	32.120,00
ROVIGO	(9,81%)	Euro	19.620,00

Potranno ricevere contributi a sostegno delle spese sostenute per le attività di seguito indicate i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Veneto, e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- associazioni con personalità giuridica, nonché associazioni prive di personalità giuridica, costituite da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda (rilevabile presso l’Agenzia delle Entrate sulla base dell’assegnazione di codice fiscale e/o partita IVA) e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva, regolarmente iscritte a federazioni sportive, enti di promozione e discipline sportive, ed in possesso dell’iscrizione al registro CONI;
- società sportive di capitali o cooperative di cui all’art. 90, comma 17, lett. c) della L. 27 dicembre 2002, n. 289 costituite da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda, ed in possesso dell’iscrizione al registro CONI;
- le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, attraverso le proprie rappresentanze territoriali.

Non possono essere destinatari di contributo ai sensi del presente bando i soggetti giuridici, anche per il tramite dei propri legali rappresentanti che, con sentenza passata in giudicato:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando;
- siano stati condannati da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l’uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente

bando;

- siano stati sanzionati da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

Il contributo erogato è a fondo perduto e destinato a sostenere le spese, per l'organizzazione di corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva così come individuati al successivo punto 6, ed è riconosciuto nella misura massima di Euro 1.500,00 e minima di Euro 500,00, salvo i casi di utilizzo delle risorse disponibili fino al loro esaurimento di cui al punto 10.

Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio tra costi e ricavi per l'attività che si intende proporre, il contributo regionale non potrà in ogni caso costituire un utile per il soggetto beneficiario, ma dovrà essere interamente investito per la promozione della pratica sportiva svota dal medesimo.

Saranno ammesse a contributo iniziative costituite da proposte progettuali finalizzate all'avvio di corsi di avviamento allo sport dedicati alle seguenti categorie di cittadini:

- ragazzi dai 6 ai 10 anni;
- ragazzi dagli 11 ai 14 anni;
- ragazzi dai 15 ai 18 anni;

I soggetti di cui al punto 4 possono presentare, in un'unica istanza, più proposte progettuali.

Ogni singola proposta progettuale dovrà essere chiaramente ed esclusivamente rivolta a persone appartenenti ad una delle sopraindicate categorie (ragazzi fascia 6/10 o 11/14 o 15/18) e dovrà inoltre indicare:

- la disciplina sportiva praticata e la federazione, l'ente di promozione sportiva o la disciplina sportiva associata di

affiliazione;

- il luogo e la data di inizio e di fine corso;
- il numero di allenamenti settimanali;
- il numero di ore o frazione per ogni sessione di allenamento;
- il numero di istruttori assegnati ed il rapporto previsto atleti/istruttori;
- la quota di iscrizione al corso ed altri costi fissi e/o ricorrenti;
- l'eventuale adesione alla Carta etica dello sport veneto;

e riportare infine una relazione descrittiva dell'attività che si intende proporre e dell'obiettivo che si intende raggiungere, allegando l'elenco (certificato da parte della Federazione e/o dell'Ente di Promozione Sportiva) degli iscritti all'associazione/società sportiva rilevato e documentato al 31 gennaio 2017.

L'organizzazione di seminari, convegni o altri momenti di incontro pubblici di sensibilizzazione, patrocinati dall'Ente Regione e/o da altre Pubbliche Amministrazioni, da parte dei soggetti sopraindicati, sui temi che includono lo sport quale elemento fondamentale e caratterizzante di lotta a fenomeni sociali negativi quali bullismo, intossicazione digitale, assunzione di sostanze psicotrope, abuso di alcol, obesità giovanile, costituiscono elemento di premialità e di valutazione aggiuntiva.

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese:

- sostenute esclusivamente nel 2018;
- comprovate attraverso documenti fiscalmente validi e, limitatamente agli importi pari o superiori ad Euro 1.000,00, idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 133/1999, art. 25, comma 5 e s.m.i.;
- quietanzate e direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione.

Le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie: a) costo per le prestazioni di allenatori/istruttori interamente dedicati all'attività oggetto di finanziamento, da dimostrare con apposito contratto di collaborazione; b) acquisto di materiale sportivo e/o di primo soccorso necessario allo svolgimento del corso; c) affitto (con esclusione dei contratti in leasing) ed allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi;

Ogni altra tipologia di spesa è ritenuta non ammissibile a finanziamento.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario e trasmessa, a pena di esclusione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Veneto (quindi entro le ore 23.59 del 11 giugno 2018), utilizzando esclusivamente i moduli approvati dalla Regione del Veneto, che saranno reperibili sul sito internet regionale al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti>. Qualora il predetto termine dovesse cadere di domenica o in altro giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, nella misura di 16,00 Euro – ai sensi del DPR n. 642/1972 – o altro valore stabilito dalle successive normative. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, per i seguenti soggetti: Onlus e Associazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti della Regione del Veneto e Agenzia delle Entrate.

Per essere ritenuta regolare la domanda deve essere inviata utilizzando una delle seguenti modalità:

- spedizione a mezzo posta raccomandata alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121

Venezia (il rispetto del termine sarà rilevato dalla data del timbro postale);

- consegna a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio di cui sopra, con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto della normativa sull'Imposta di bollo, che dovrà essere assolta in modo virtuale in forza di apposita autorizzazione da richiedere in tempo utile all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 7 D.M. 23 gennaio 2014, al seguente unico indirizzo istituzionale: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; a tale proposito vanno attentamente seguite le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>), con l'avvertenza che istanze P.E.C. presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate.

Bando per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva di atleti con disabilità della Regione Veneto

Il presente bando è attuato in coerenza con:

- la Legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16;
- la DCR n. 7 del 9 febbraio 2017 di approvazione del “Piano pluriennale per lo sport 2016-2018”;
- la DGR n. 588 del 30 aprile 2018 approvazione del “Piano esecutivo annuale per lo sport 2018”.

Con il presente bando la Regione del

Veneto intende incentivare la pratica motoria e sportiva degli atleti con disabilità attraverso il sostegno delle seguenti attività:

- spese di ordinaria gestione della pratica sportiva univocamente attribuibili alle attività destinate in via esclusiva agli atleti con disabilità;
- spese sostenute per la partecipazione di atleti con disabilità a manifestazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
- spese sostenute per l'organizzazione di manifestazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), destinate agli atleti con disabilità.

Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente bando ammontano ad Euro 200.000,00.

Potranno ricevere contributi a sostegno delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la partecipazione/organizzazione ad eventi, manifestazioni sportive e/o campionati, rivolti esclusivamente a favore di atleti con disabilità, i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Veneto, affiliati ad una FSP (Federazione Sportiva Paralimpica) e/o DSP (Disciplina Sportiva Paralimpica) e/o EP (Ente di Promozione Paralimpico) ed iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, alla data di presentazione della domanda, e che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) associazioni con personalità giuridica, nonché associazioni prive di personalità giuridica, costituite da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda (data rilevabile presso l'Agenzia delle Entrate sulla base dell'assegnazione di codice fiscale e/o partita IVA) e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva; b) società sportive di capitali di cui all'art. 90, comma 17, lett. c) della L. 27/12/2002, n. 289 costituite da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda (data rilevabile presso l'Agenzia delle Entrate sulla base dell'assegnazione di codice fiscale e/o partita IVA).

Per le società con sede legale fuori Regione ma con sede operativa in Veneto (come rilevabile dallo Statuto), sarà considerata la sola attività degli atleti con residenza in Veneto.

Non possono essere destinatari di contributo ai sensi del presente bando i soggetti giuridici, anche per il tramite dei propri legali rappresentanti che, con sentenza passata in giudicato:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando;
- siano stati condannati da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando;
- siano stati sanzionati da CONI, CIP e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con la squalifica, inibizione o radiazione, ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

Il contributo è a fondo perduto e destinato a sostenere le spese per l'ordinaria gestione delle attività sportive, per l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni sportive quali: campionati, coppe e/o tornei, dedicati agli atleti con disabilità, ed è riconosciuto nella misura minima di Euro 300,00 e massima di Euro 20.000,00.

Il contributo viene riconosciuto alle Società ed Associazioni Sportive di cui al punto 4 che, nel corso dell'anno 2018, svolgono attività motoria e sportiva a favore di atleti con disabilità, con particolare riferimento alle discipline

sportive riconosciute dal CIP. L'intervento economico si intende a compensazione delle spese sostenute per:

A. ordinaria gestione;

B. partecipazione degli atleti con disabilità a manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche riconosciute dal CIP e discipline sperimentali non ancora riconosciute;

C. organizzazione di manifestazioni sportive quali: campionati, coppe e/o tornei di carattere agonistico e/o promozionale.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e/o da sostenere nel corso dell'anno 2018 o comunque riconducibili alle attività di competenza del medesimo anno: - che rientrino nelle tipologie di attività elencate al punto 6; - che siano comprovate attraverso documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto beneficiario del contributo e, per gli importi pari o superiori ad Euro 1.000,00, idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto disposto dalla L. 133/1999, art. 25, comma 5 e ss.mm.i. .

In particolare:

- tipologia A (ordinaria gestione): acquisto di attrezzature e/o noleggio di materiale di immediato utilizzo (esclusi gli interventi strutturali), compreso l'acquisto di materiale per manutenzione e riparazione attrezzatura, acquisto abbigliamento sportivo, mantenimento cavalli, spese per utilizzo impianti sportivi quali piscine, palestre, etc., spese per tesseramenti e affiliazioni federali, spese per accesso agli impianti sciistici, spese per trasporto atleti con disabilità agli allenamenti, assicurazioni integrative, compensi e/o rimborsi per istruttori, tecnici, fisioterapisti e medici del settore disabili.

- tipologia B (partecipazione degli atleti con disabilità a manifestazioni sportive): le spese per iscrizioni e tasse gara che dovranno essere dimostrate attraverso ricevute rilasciate dalle Federazioni di

riferimento; le spese per trasferimenti ed alloggio/vitto finalizzati alla partecipazione alle gare stesse. Per le trasferte sono ammissibili spese per: biglietti aerei, treno, autobus, parcheggio, autostrada, carburante o noleggio mezzi di trasporto; per vitto e alloggio sono ammissibili le spese di pernottamento in albergo, o altre strutture ricettive, le spese per ristorante, comprese le consumazioni al bar. I documenti di spesa dovranno riportare date compatibili con il periodo di svolgimento della manifestazione sportiva. - tipologia C (organizzazione di manifestazioni sportive di carattere agonistico e/o promozionale): le spese di ospitalità e di trasferimenti, spese per assicurazioni integrative, compensi/rimborsi per giudici, medici e paramedici, arbitri, cronometristi; spese per materiale promozionale e pubblicitario; spese per premi, omaggi e riconoscimenti; spese per servizio di ambulanza e sicurezza; spese per affitto impianti sportivi e noleggio attrezzatura;

Sia in fase di presentazione della domanda che in fase di rendicontazione, sono escluse dall'accesso al contributo le attività ed iniziative che:

- siano rivolte a favore dell'attività di atleti normodotati;
- per quanto attiene la tipologia "B", siano caratterizzate da spese non direttamente compatibili con la data di svolgimento delle competizioni sportive;
- si siano svolte prima del 1 gennaio 2018 o che si svolgeranno successivamente al 31 dicembre 2018;
- beneficino di un altro contributo da parte della Regione del Veneto a valere sulle medesime spese ammissibili.

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili, relative alle tipologie A, B e C come definite.

La misura del contributo verrà determinata attraverso la formazione di graduatorie di merito sulla base dei criteri indicati dal bando.

Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio tra costi e ricavi per le attività e le iniziative svolte da parte dei soggetti beneficiari, il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza tra il totale delle uscite ed il totale delle entrate, al netto del contributo regionale.

In fase di presentazione della domanda dovranno comunque essere dichiarate e successivamente rendicontate tutte le uscite come spese sostenute e le entrate come somme introite. Le uscite da dichiarare corrispondono alle voci di spesa che si presume verranno sostenute per le attività oggetto di finanziamento. Il totale delle uscite relative alla realizzazione delle attività e delle iniziative è dato delle voci di spesa ammissibile.

Le entrate da dichiarare nel modello di domanda saranno riconducibili a:

- a) contributi da Enti Pubblici escluso l'eventuale contributo regionale derivante dal presente bando;
- b) quote di iscrizione (comprese le quote associative annuali versate dai tesserati societari);
- c) interventi di sponsorizzazione da parte di soggetti privati (esclusa la valorizzazione di beni, prodotti e servizi ottenuti sotto forma di donazioni da soggetti privati);
- d) altre risorse (derivanti ad esempio da raccolta fondi, diritti televisivi, etc.);

Il contributo regionale potrà essere rideterminato, a conclusione delle attività, solamente in diminuzione, qualora si verifici un effettivo scostamento fra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto effettivamente sostenuto e rendicontato, con le modalità indicate nel bando.

L'importo del contributo sarà arrotondato con le seguenti modalità:

- a) all'unità di Euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49;
- b) all'unità di Euro superiore nel caso di

importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente dal soggetto candidato al beneficio e trasmessa, a pena di esclusione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Veneto (quindi entro le 23.59 del 11 giugno 2018), utilizzando esclusivamente i moduli approvati dalla Regione del Veneto, che saranno reperibili sul sito internet al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti>. Qualora il predetto termine dovesse cadere di domenica o in altro giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 Euro – ai sensi del DPR n. 642/1972 – o altro valore stabilito dalle successive normative. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, esclusivamente per i seguenti soggetti: Onlus e Associazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalla Regione del Veneto e dall'Agenzia delle Entrate.

Per essere ritenuta regolare la domanda deve essere inviata utilizzando una delle seguenti modalità:

- spedizione a mezzo posta alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (il rispetto del termine sarà rilevato dalla data del timbro postale);
- consegna a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio di cui sopra con i seguenti orari dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto della normativa sull'Imposta di bollo, che dovrà essere assolta in modo virtuale in forza di

apposita autorizzazione da richiedere in tempo utile all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2014, al seguente unico indirizzo istituzionale: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it ; a tale proposito vanno attentamente seguite le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>), con l'avvertenza che istanze P.E.C. presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate.